



Tassazione agroenergie: stabilizzato il regime misto

Diventa definitivo il criterio adottato nell'ultimo biennio per calcolare il reddito imponibile: **oltre un certo limite di produzione si applicherà il forfait del 25%**

Dell'Aquila

A cura di
CORRADO FUSAI

Il regime fiscale delle cosiddette agroenergie ha trovato nella Legge di Stabilità 2016 la sua forma definitiva. Quello provvisorio adottato nel biennio 2014-2015 diventa infatti permanente per l'anno in corso e successivi. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un regime abbastanza equilibrato, che evita gli eccessi sia della normativa originaria, sia del regime forfettario "puro", del resto mai entrato in vigore.

IMPIANTI COLPITI DAL TERREMOTO INCENTIVI PROROGATI AL 30 SETTEMBRE

Gli impianti agroenergetici danneggiati dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna potranno mantenere gli incentivi a condizione che vengano rimessi in funzione entro il 30 settembre prossimo. Lo ha stabilito il Parlamento, attraverso la conversione in legge del cosiddetto "Decreto milleproroghe" (n. 210 del 30 dicembre 2015) che tra le altre cose ha fatto slittare in avanti la scadenza-limite per far ripartire le strutture danneggiate. Più precisamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, che si trovano nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto se entrano in funzione entro il 30 settembre 2016; quelli fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra, mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio; infine gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016.

Ripercorrendo dall'inizio tutti i passaggi normativi bisogna ricordare, infatti, che l'articolo 1, comma 423, della Legge n. 266/2005 aveva stabilito che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività "connesse" ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e, pertanto, si considerano produttive di reddito agrario. Solo quattro anni dopo, però, con la circolare n. 32 del 2009, l'Agenzia delle entrate aveva definito in modo articolato i requisiti da rispettare per far rientrare le attività in questione entro i limiti del reddito agrario.

Quasi dieci anni dopo il Decreto Legge n. 66 del 2014 ha modificato la legge del 2005, stabilendo che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali andava determinato in modo forfettario, applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva. Questo regime fiscale non è però mai stato applicato e per il biennio 2014-2015 è stato introdotto un regime provvisorio, così strutturato:

a) sono attività agricole connesse e rientrano nel reddito agrario la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili entro i limiti di 2.400.000 kWh annui, se l'energia è da fonte agroforestale, ed entro i limiti di 260.000 kWh annui, se l'energia è da fonte fotovoltaica;

b) il reddito dell'eventuale produzione di energia elettrica eccedente i predetti limiti riferiti di norma a impianti di piccole dimensioni, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25%.

Come cambia il regime fiscale

Con l'ultima legge di Stabilità questo regime provvisorio diventa ora definitivo e pertanto è valido per il 2016 e anni successivi sia ai fini Irpef, che Ires. Va precisato che il coefficiente di redditività del 25% si deve applicare all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva, in relazione alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della "quota incentivo". Si

ricorda che quest'ultima, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 387/2003, è una "specifica tariffa", erogata dal Gestore del sistema elettrico (Gse) di importo decrescente e di durata tale (venti anni) da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (in ragione, comunque, dell'energia fotovoltaica prodotta annualmente).

Sono soggette al nuovo regime fiscale, oltre che le persone fisiche e le società semplici, anche quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e le cooperative che hanno la qualifica di "società agricola".

Ricordiamo che è comunque prevista la possibilità di rinunciare al regime forfettario e optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari. ■

AGEVOLAZIONI PPC ESTESE A CONIUGE E PARENTI CONVIVENTI

Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Ismea, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1%. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Sono i benefici fiscali per la cosiddetta "piccola proprietà contadina" che la recente Legge di Stabilità ha esteso al coniuge e ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi. In linea retta si contano fino a 3 gradi di parentela: i genitori e i figli sono parenti di primo grado; i nonni e i figli dei figli (cioè, i nipoti) sono parenti di secondo grado; i bisnonni e i bisnipoti (cioè i figli dei nipoti da parte dei figli), sono parenti di terzo grado. La legge, per l'applicabilità dei benefici, non richiede che i suddetti coniugi e parenti in linea retta siano a loro volta in possesso della qualifica di Cd o Iap iscritti alla previdenza agri-

cola. Inoltre da quest'anno l'aliquota dell'imposta di registro per l'acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti privi della qualifica di Cd o Iap sale dal 12 al 15%.

Rideterminabile il valore dei terreni posseduti al 1 gennaio 2016

La legge Stabilità 2016 ha infine previsto una nuova occasione per rideterminare il valore di acquisto dei terreni, anche agricoli, oltre che edificabili, per ridurre le plusvalenze derivanti dalla loro futura vendita (quindi, ai fini di una minore tassazione). Gli immobili il cui valore d'acquisto può essere rideterminato sono quelli posseduti alla data del 1 gennaio 2016. Il contribuente che si avvale di questa possibilità, per la determinazione della

plusvalenza può assumere, in sostituzione del costo o del valore storico degli stessi, il valore del cespite risultante dalla perizia giurata di stima, che può essere redatta, non oltre il 30 giugno 2016, solo da soggetti abilitati.

Entro la stessa data del 30 giugno 2016 deve essere eseguito il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'8% del valore rideterminato dalla perizia, in un'unica soluzione, oppure in 2 o in 3 rate annuali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi del 3% annuo.



Dell'Aquila